



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.10.2025
COM(2025) 641 final

2025/0323 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l'Italia ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA al fine di continuare a limitare al 40 % il diritto di detrarre l'IVA a monte sulle spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali e di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano tra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, se tali veicoli sono stati soggetti alla suddetta restrizione del diritto a detrazione. Unitamente alla richiesta di proroga, l'Italia ha presentato una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 29 e del 30 luglio 2025, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 31 luglio 2025 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato del soggetto passivo o del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, debba essere assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detti beni abbiano dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali tale sistema è di difficile applicazione, perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle. Tale esercizio potrebbe persino provocare controversie lunghe e costose. Nella pratica, talvolta è persino impossibile verificare l'effettivo utilizzo dei veicoli, il che può dar luogo a (tentativi di) frodi

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

in materia di IVA (come una contabilizzazione inaffidabile) e, di conseguenza, a una diminuzione del gettito IVA.

Nel tessuto economico dell'Italia le piccole imprese con fatturati annui contenuti e con nessuno o pochi dipendenti sono predominanti (il 94,5 % di queste è costituito da microimprese) e la maggior parte delle automobili aziendali in circolazione è di proprietà di imprese di questo tipo. Il fatto che tali veicoli siano utilizzati nell'esercizio dell'ordinaria attività dell'impresa non ne esclude l'uso privato. In tale situazione, vale a dire quando tali veicoli sono in certa misura utilizzati a fini privati, l'IVA è assolta per l'uso privato. Nel caso dell'Italia, in cui la quasi totalità del tessuto economico è costituita da microimprese, il carico di lavoro per valutare e verificare la ripartizione dell'uso nella sfera privata o nella sfera professionale richiederebbe spese esageratamente elevate, comprese quelle derivanti dalla necessità di conservare una documentazione dettagliata.

Per tali ragioni l'Italia è stata autorizzata a derogare all'articolo 168 della direttiva IVA, limitando al 40 % il diritto a detrazione dell'IVA sull'acquisto di un veicolo (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, per evitare la doppia imposizione, l'Italia è inoltre autorizzata a non assimilare l'utilizzazione a fini privati dei veicoli dell'impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Sono interessati dalle misure speciali tutti i veicoli a motore - trattori agricoli o forestali esclusi - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. La limitazione del diritto a detrazione non è applicabile alle spese relative ai veicoli che rientrano in una delle seguenti categorie: il veicolo rientra nell'oggetto dell'attività propria del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività; il veicolo viene utilizzato come taxi; il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida; il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing; il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

L'autorizzazione per le suddette misure speciali è stata inizialmente concessa dal Consiglio con la decisione 2007/441/CE del 18 giugno 2007² fino al 31 dicembre 2010. Le misure speciali sono state prorogate successivamente cinque volte su richiesta dell'Italia: la decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio del 29 novembre 2010³ le ha prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013; la decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio del 15 novembre 2013⁴ le ha prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31

² Decisione di esecuzione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

³ Decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45).

⁴ Decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 37).

dicembre 2016; la decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio dell'8 novembre 2016⁵ le ha prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; la decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019 le ha prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022⁶; infine la decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio del 6 dicembre 2022 le ha prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025⁷.

La domanda dell'Italia di prorogare ulteriormente le misure speciali fino al 31 dicembre 2028 si basa sulle stesse motivazioni presentate nelle domande precedenti. La domanda è corredata di una relazione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione, come previsto dall'articolo 6 della decisione 2007/441/CE del Consiglio. L'Italia ritiene che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure speciali e che l'attuale limite del 40 % per la detrazione dell'IVA a monte rimanga adeguato e rifletta l'attuale situazione economica italiana.

Considerato l'impatto positivo delle misure speciali sull'onere amministrativo tanto per i contribuenti quanto per le autorità fiscali, si propone di autorizzare la proroga delle vigenti misure speciali. L'autorizzazione dovrebbe essere valida per un altro periodo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2028, per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia delle misure speciali e per valutare se la limitazione del 40 % rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di ulteriore proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2028.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione, ma a un tasso del 50 % (Estonia⁸, Ungheria⁹, Croazia¹⁰, Polonia¹¹, Lettonia¹² e Romania¹³).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 30).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 7).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 120).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2025/539 del Consiglio, del 18 marzo 2025, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 2025/539, 21.3.2025).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3205 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/3205, 19.12.2024).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2884 del Consiglio, del 5 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/2884, 13.11.2024).

¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2385 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quando queste non sono definite, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore nelle legislazioni nazionali al 1° gennaio 1979. Su tale base esistono una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali.

Iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione non sono state concretizzate¹⁴. Fino a quando tali norme non siano armonizzate a livello dell'UE, misure speciali quali la presenti sono considerate adeguate.

Le misure speciali proposte sono pertanto coerenti con le disposizioni della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, le misure speciali sono commisurate all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta ed evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 40 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 87).

¹² Decisione di esecuzione (UE) 2024/3206 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/3206, 19.12.2024).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/1641, 6.6.2024).

¹⁴ COM(2004)728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag.10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Italia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta ha l'obiettivo di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e di evitarne l'evasione. Le misure speciali proposte hanno quindi una potenziale incidenza positiva sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. Le misure speciali sono state identificate dall'Italia come la soluzione più appropriata e sono comparabili ad altre deroghe concesse in passato ad altri Stati membri o attualmente in vigore negli stessi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2028.

Qualora l'Italia ritenga necessaria un'ulteriore proroga delle misure speciali oltre il 2028, dovrebbe presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2028, una domanda di proroga corredata di una relazione comprendente il riesame della limitazione percentuale.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alla prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetta all'IVA.
- (2) La decisione 2007/441/CE del Consiglio² autorizza l'Italia, fino al 31 dicembre 2025, a limitare il diritto a detrazione dell'IVA al 40 % sull'acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali. Per i veicoli ai quali si applica tale limitazione del 40 %, l'Italia è tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso il loro uso privato.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali autorizzate dalla decisione 2007/441/CE ("misure speciali") per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028.
- (4) In conformità all'articolo 6 della decisione 2007/441/CE del Consiglio, unitamente alla domanda l'Italia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA di cui

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

² Decisione di esecuzione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2007/441/oj>).

all'articolo 1 di tale decisione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'Italia ritiene che la limitazione del 40 % rimanga giustificata e adeguata.

- (5) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall'Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025. Con lettera del 31 luglio 2025 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
 - (6) Dato l'impatto positivo delle misure speciali sull'onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, in quanto semplifica la riscossione dell'IVA ed evita l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene appropriato autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure speciali.
 - (7) È opportuno limitare nel tempo la proroga delle misure speciali per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.
 - (8) Le misure speciali sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitate nel tempo e nella portata. Le misure speciali non comportano inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
 - (9) Qualora l'Italia considerasse necessaria un'ulteriore proroga delle misure speciali oltre il 2028, dovrebbe presentare alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2028, una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata.
 - (10) L'applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall'Italia nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
 - (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2028. Tale domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

- 2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2028."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*